

# *Camera Penale Di Messina*

## *“P. Pisani – G. Amendolia”*



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

### **Emergenza ed opportunità: l'alba di una nuova prospettiva?**

Quello attuale è certamente tra i momenti più difficili che il sistema paese, e con esso il pianeta giustizia, si sia trovato ad affrontare.

Alle criticità determinate dalle ripercussioni che i provvedimenti di contenimento della pandemia inevitabilmente hanno sul versante giustizia penale (rinvii, accessi contingentati ad aule ed uffici, udienze programmate..) si aggiungono quelle derivanti dalla pleora di provvedimenti normativi, anche non aventi valore di legge, che ai diversi livelli (DPCM, ordinanze regionali e/o sindacali, Decreti dei presidenti dei Tribunali..) affaticano l'azione, oltre che l'interpretazione degli addetti ai lavori.

Eppure, ciononostante non vi è chi non veda in quello attuale uno snodo epocale tra percorsi di riforma - densi oggi più che mai di tensioni politiche che rischiano di comprimere o di rendere aprioristiche le opzioni di voto in parlamento, a causa di equilibri esterni e estranei ad un serio dibattito sulla riforma della giustizia - ed interventi normativi atti ad incidere profondamente sulle dinamiche processuali presenti e future.

La complessità del momento impone uno schietto dialogo tra le diverse componenti del “processo” che ha come presupposto indefettibile il reciproco riconoscimento tra le parti.

Camera Penale di Messina, nel solco tracciato dall'UCPI, sin dall'insediamento del suo nuovo direttivo ha profuso uno sforzo instancabile per essere interlocutore consapevole e propositivo dell'invocato dialogo a livello locale, attivando momenti comuni di riflessione, approfondimento e sintesi delle problematiche ordinarie e straordinarie con i riferimenti apicali dei singoli uffici e con Anm.

La sua azione ha trovato il suo sbocco, ma al tempo stesso il suo pilastro, nell'impegno quotidiano a supporto dei propri iscritti volto a garantirne il quotidiano accesso ai flussi informativi veicolati dagli uffici dell'intero distretto, in ragione dei diversi provvedimenti adottati da ciascuno per fronteggiare la recrudescenza dei contagi, monitorandone la concreta applicabilità sul campo pronti a rilevare, disfunzioni e/o malfunzionamenti, in un'ottica di costante concertazione volta ad affinare strategie ed interventi.

La sottoscrizione di Protocolli condivisi con taluni uffici giudiziari, rappresenta certamente un momento di approdo di quel primato della ragionevolezza, tanto evocato in quest'epoca, che vede impegnati attorno ad un tavolo di confronto virtuale e permanente avvocati, magistrati e personale amministrativo, insieme alla ricerca di prassi virtuose e soluzioni idonee dei tanti, piccoli e grandi problemi, che ostacolano il corso del processo.

Ma ogni approdo è sempre viatico di nuove partenze: l'attività di protocollazione se rappresenta un traguardo per tutti gli operatori di giustizia, mostra sul campo difficoltà applicative, sia per le rigide interpretazioni di taluni addetti ai lavori, sia per l'ontologico dinamismo del processo penale. Ecco che il confronto intercategoriale, unito alla consapevolezza del reciproco riconoscimento maturato nel corso della crisi pandemica, tra avvocatura e magistratura, si fa metodo per affrontare le sfide - in parte anticipate dalla normativa emergenziale - relative al processo penale che verrà.

# **Camera Penale Di Messina**

## **“P. Pisani – G. Amendolia”**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

*Pathei mathos*: la pandemia in atto ha certamente accelerato la digitalizzazione del processo penale, tuttavia, gli scampoli di processo penale telematico in atto hanno fatto emergere inesorabilmente carenze infrastrutturali ed incertezze applicative, che talvolta hanno finito con l'aggravare l'accesso ai servizi che pretendeva di semplificare.

È indubbio che ogni disfunzione o criticità del mezzo tecnico, nell'ambito penale, si traduce in pregiudizio per il compiuto e sereno esercizio del diritto di difesa, l'architettura telematica del sistema penale, infatti, non può prescindere dall'architettura costituzionale che lo regge, cristallizzata nei principi indefettibili quali, a titolo esemplificativo:

Diritto di Difesa e di Difendersi

Principio di legalità

Principio di non colpevolezza

Giusto processo

Il fine di garantire il diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32 Cost ha dato la stura, in ambito penale, a misure che hanno compresso le regole di uguale rango vigenti in materia di libertà personale e processo equo; tuttavia, le norme emergenziali giammai potranno costituire la base per la ripartenza di ogni possibile confronto sulle ipotesi di riforma del sistema penale.

L'impianto costituzionale del nostro sistema mal si concilia con interrogatori e udienze in videoconferenza, richiesta di trattazione orale dell'appello e addirittura del ricorso per cassazione, mancata assimilazione procedimentale tra le conclusioni del pg e le conclusioni della parte civile.

In un assetto che sta rapidamente - e auspicabilmente - mutando grazie agli apporti della tecnica, giammai i principi e i valori giuridici fondamentali del processo penale *ante* pandemia potranno essere immolati sull'altare della sommissa sperimentazione del processo penale da remoto, in gioco non vi è soltanto la tenuta del sistema giudiziario ma l'impronta della nostra civiltà giuridica. A tutti gli attori del processo è richiesta la massima attenzione contro i rischi di 'normalizzazione' di soluzioni emergenziali di compressione di diritti fondamentali.

**Carceri al tempo della pandemia**: le emergenze del sistema penale determinate dalla virosi in atto si drammatizzano quando il *focus* si sposta al mondo carcerario.

I deficit strutturali di talune strutture mal si conciliano con le misure di prevenzione dei contagi basate su distanziamento e isolamento in caso di positività.

A quelle latitudini l'emergenza sanitaria rischia di compromettere il labile scarto fra realtà carceraria e accettabili condizioni di rispetto della dignità personale, prima ancora che della salute.

E i diritti fondamentali in quei luoghi sopportano ulteriori ridimensionamenti col rischio di ricadute sulla stessa funzione rieducativa della pena e di prevenzione dei crimini. Le attività sociali (sport, lavoro..), essenziali per il fragile equilibrio psico-fisico dei detenuti, come per il loro auspicabile reinserimento sociale, spesso sono a rischio, sospesi i colloqui con i familiari e la riservatezza dei colloqui coi difensori non sempre possibile.

# **Camera Penale Di Messina**

## **“P. Pisani – G. Amendolia”**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Diritti dei detenuti contrapposti al diritto alla salute.

La ricerca consapevole e condivisa di risposte e soluzioni adeguate ad interrogativi e problematiche che mettono in discussione i capisaldi del sistema penale come lo abbiamo conosciuto prima che fosse sconvolto dalla pandemia, alimentano la speranza che questa “*crisi non diventi un’opportunità sprecata*”, ma uno spazio in cui sia data forma e sostanza ad una giurisdizione dialogica, in cui avvocatura e magistratura, ciascuno consapevole del proprio ruolo e delle proprie prerogative, compartecipi alla definizione del migliore dei sistemi penali moderni possibile.

La Camera Penale di Messina continuerà a mantenere la necessaria ed utile interlocuzione con ANM e con tutti gli attori del comparto Giustizia del nostro distretto senza, però, venire meno al proprio ruolo a presidio del pieno rispetto delle garanzie difensive e della dignità che deve essere riconosciuta alle funzioni del difensore.

Messina, 29.01.2021

Il Presidente della Camera Penale  
di Messina “P. Pisani - G. Amendolia”  
Avv. Bonaventura Candido